

REGOLAMENTO (CE) N. 1489/96 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1996

recante modifica del regolamento (CEE) n. 54/93 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri originarie dell'India e della Repubblica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA PRECEDENTE

- (1) Con regolamento (CEE) n. 54/93⁽²⁾, il Consiglio ha istituito, tra l'altro, un dazio antidumping definitivo del 7,2 % sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, denominate comunemente fibre sintetiche di poliesteri, attualmente classificate al codice NC 5503 20 00, originarie dell'India, fatta eccezione per le importazioni da cinque esportatori indiani specificamente menzionati a cui si applicava un'aliquota inferiore o che non erano oggetto di alcun dazio.

B. PROCEDURA

- (2) La Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame delle misure attualmente in vigore presentata dalla società indiana Bongaigaon Refinery & Petrochemicals Ltd (in appresso denominata «la Bongaigaon» o «la società»). La Bongaigaon ha dichiarato di non essere collegata a nessuno degli esportatori e dei produttori indiani oggetto delle misure antidumping applicate al prodotto e di non avere esportato il prodotto durante il periodo d'inchiesta su cui si basano le misure. La società ha inoltre affermato di avere esportato il prodotto in questione nella Comunità e di avere assunto obblighi contrattuali irrevocabili per l'esportazione di quantitativi rilevanti nella Comunità.

- (3) La Bongaigaon ha fornito, su richiesta, elementi di prova considerati sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «regolamento di base»). Con regolamento (CE) n. 2566/95⁽³⁾, la Commissione ha avviato, dopo aver sentito il comitato consultivo, un riesame del regolamento (CEE) n. 54/93 nei confronti della Bongaigaon e ha iniziato l'inchiesta.

Con regolamento (CE) n. 2566/95, la Commissione ha altresì abrogato il dazio antidumping istituito con regolamento (CEE) n. 54/93 per quanto riguarda le importazioni del prodotto in questione prodotto ed esportato dalla Bongaigaon nella Comunità e ha incaricato le autorità doganali, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base, di prendere le opportune disposizioni per registrare dette importazioni.

- (4) Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso cui si applica il regolamento (CEE) n. 54/93.
- (5) La Commissione ha informato ufficialmente la Bongaigaon e i rappresentanti del paese esportatore. Essa ha inoltre dato alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione, ma non ha ricevuto alcuna reazione al riguardo.

La Commissione ha inviato un questionario alla Bongaigaon, che ha risposto in modo debito e tempestivo. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della procedura e ha svolto una visita di controllo presso gli stabilimenti della Bongaigaon, India.

- (6) L'inchiesta relativa al dumping riguardava il periodo che va dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995.
- (7) Laddove le circostanze erano rimaste invariate, si è applicato lo stesso metodo dell'inchiesta iniziale.

C. RISULTATI DELL'INCHIESTA

1. Qualifica di nuovo esportatore

- (8) L'inchiesta ha confermato che la Bongaigaon non aveva esportato il prodotto in questione durante il

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 9 del 15. 1. 1993, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 262 dell'11. 11. 1995, pag. 28.

periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure oggetto del riesame, vale a dire dal 1° gennaio al 31 agosto 1990. In realtà, la società ha iniziato a esportare il prodotto nella Comunità solo durante l'esercizio finanziario 1993/1994.

Si è inoltre riscontrato che la Bongaigaon non era collegata né direttamente né indirettamente con gli esportatori coinvolti nella procedura precedente.

Si conferma pertanto che la società dovrebbe essere considerata un nuovo esportatore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base e che si dovrebbe determinarne il margine di dumping individuale.

2. Dumping

i) Valore normale

- (9) Sebbene le vendite interne totali del prodotto simile effettuate dalla società costituissero più del 5 % del volume delle vendite all'esportazione nella Comunità, si è riscontrato che il volume delle vendite interne del tipo di prodotto corrispondente a quello venduto alla Comunità era inferiore a questa soglia e che i prezzi non potevano essere considerati rappresentativi per il mercato in questione.

Dato che la società ha prodotto e venduto sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali, tipi del prodotto simile diversi da quello esportato nella Comunità, il valore normale è stato ricostruito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3 e della prima frase dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base. Il valore normale, quindi, è stato calcolato sulla base di tutti i costi di produzione sostenuti dalla Bongaigaon per produrre il tipo di prodotto in questione, maggiorati di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti, stabiliti entrambi in base alle vendite interne della società di tutti i tipi del prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali.

ii) Prezzo all'esportazione

- (10) Le vendite all'esportazione del prodotto in questione sono state effettuate direttamente a importatori non collegati nella Comunità. I prezzi all'esportazione, pertanto, sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati a questi importatori non collegati, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base.

iii) Confronto

- (11) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto conto, a

norma dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, delle differenze che incidono sulla confrontabilità dei prezzi, segnatamente gli oneri all'importazione e le imposte indirette, gli sconti, le spese di trasporto e di assicurazione, le commissioni e gli oneri finanziari. Il confronto è stato effettuato allo stadio franco fabbrica.

- (12) La Bongaigaon ha chiesto determinati adeguamenti per tener conto delle seguenti prestazioni, ricevute per le esportazioni ma non concesse per le sue vendite interne:

- riduzione dell'imposta sulle società per le vendite all'esportazione in base alla legge indiana sull'imposta sul reddito (Indian Income Tax Act),
- benefici per un'export house,
- assistenza per lo sviluppo del mercato secondo il sistema della Federazione delle organizzazioni esportatrici indiane.

La richiesta è stata respinta, in quanto la Bongaigaon non era in grado di dimostrare che questi benefici, che sono maturati per la società solo dopo il periodo dell'inchiesta e hanno dato luogo ad una riduzione delle spese generali, amministrative e di vendita, hanno avuto un'incidenza diretta e quantificabile sui prezzi e sulla loro confrontabilità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base.

iv) Margine di dumping

- (13) Dal confronto è emersa l'esistenza di pratiche di dumping nei confronti delle fibre sintetiche di poliesteri esportate dalla Bongaigaon. Il margine di dumping, pari all'importo del quale il valore normale superava il prezzo all'esportazione nella Comunità, è stato determinato mediante un confronto tra il valore normale ricostruito, definito al paragrafo 9), e la media ponderata dei prezzi di tutte le esportazioni del prodotto nella Comunità durante il periodo di cui al paragrafo 6. Il margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, era del 17,5 %.

3. Pregiudizio

- (14) Non è stato chiesto nessun riesame delle conclusioni relative al pregiudizio e non vi è motivo di mettere in dubbio la diminuzione del livello di pregiudizio riscontrato nell'inchiesta iniziale.

D. MODIFICA DELLE MISURE RIESAMINATE

- (15) In conformità dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base, l'importo del dazio antidumping

non dovrebbe superare il margine di dumping stabilito e dovrebbe essere inferiore qualora un dazio più basso basti ad eliminare il pregiudizio per l'industria comunitaria.

- (16) Nel caso in esame, il margine di dumping stabilito supera il margine di pregiudizio; quest'ultimo è stato calcolato secondo lo stesso metodo dell'inchiesta iniziale, descritto ai considerandi 50-54 del regolamento (CEE) n. 1956/92⁽¹⁾. Il margine di pregiudizio riscontrato era pari al 13,0 %. Il dazio antidumping istituito dovrebbe quindi corrispondere al margine di pregiudizio stabilito e si dovrebbe modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 54/93.

E. RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING

- (17) Visto che nell'ambito del riesame si sono riscontrate pratiche di dumping in rapporto alla Bongaigaon, il dazio antidumping applicabile a tale società dovrebbe essere riscosso anche retroattivamente, a decorrere dalla data d'inizio del riesame delle importazioni che sono state registrate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2566/95.

F. COMUNICAZIONE E DURATA DELLE MISURE

- (18) La Bongaigaon è stata informata degli elementi e delle considerazioni in base ai quali si intendeva proporre la modifica del regolamento (CEE) n. 54/93 ed ha avuto la possibilità di rendere note le sue osservazioni in merito. La Commissione, inoltre, ha informato ufficialmente i denunzianti menzionati nell'inchiesta iniziale.

La Bongaigaon ha reso note le sue osservazioni per iscritto, chiedendo che l'aliquota dei profitti non si basasse sulle vendite interne di tutti i tipi del

prodotto simile effettuate nel corso di normali operazioni commerciali e rinnovando la richiesta di adeguamenti per quanto riguarda:

- la riduzione dell'imposto sulle società per le vendite all'esportazione in base alla legge indiana sull'imposta sul reddito (Indian Income Tax Act) e
- i benefici per un'export house.

Le richieste sono state respinte per i motivi di cui ai considerandi 9 e 12.

- (19) Il presente riesame non incide sulla data in cui il regolamento (CEE) n. 54/93 scadrà a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 54/93 è così modificato: alla fine della lettera a) è aggiunto il seguente testo:

«Bongaigaon Refinery & Petrochemicals Ltd
13,0 % (codice addizionale Taric 8873);».

Articolo 2

Il dazio antidumping è riscosso anche retroattivamente, a decorrere dalla data d'inizio del riesame delle importazioni che sono state registrate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2566/95.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. YATES

⁽¹⁾ GU n. L 197 del 16. 7. 1992, pag. 25.